Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 1° giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo dei Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 1° GIUGNO 1970:

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica.

(4772)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 1° GIUGNO 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1970, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(5325)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 1° GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 % per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 15 aprile 1970. Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2943)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 20 aprile 1970.

(3203)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1970.

Nomina del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e lo art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1967, con il quale furono nominati i componenti del collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1967-1969, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto collegio;

Viste le designazioni della assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. formulate nell'adunanza del 20 dicembre 1969;

Vista la nota n. 312/9 del 31 gennaio 1970 con la quale il presidente della Corte dei conti ha confermato quale suo rappresentante nel collegio dei revisori della S.I.A.E. il presidente di sezione dott. Guido Oliva;

Vista la nota n. 162307 del 24 febbraio 1970 con la quale il Ministro per il tesoro ha confermato, quale suo rappresentante in seno al predetto collegio, il dottor Mario Di Prisco;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I. A.E.) per il triennio 1970-1972, i signori:

Galtieri dott. Gino, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Oliva dott. Guido, designato dal presidente della Corte dei conti;

Di Prisco dott. Mario, designato dal Ministro per il tesoro;

maestro Cesare Andrea Bixio e maestro Vincenzo D'Acquisto, designati dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E..

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (S.I. A.E.) per il triennio 1970-1972, i signori:

Pitolli dott. Francesco, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonagura Enzo e Casimiri Cecilio, designati dalla assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E..

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota n. 6452 del 17 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dott. Pietro Tatavitto è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Pietro Tatavitto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(4817)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 sopracitato;

Vista la nota n. 480 del 24 marzo 1970, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dott. Lionello Ulivelli è direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Toscana;

Ritenuta la necessità di procedere, con ordinario provvedimento formale, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Lionello Ulivelli, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Toscana, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1970.

Determinazione del contributo dovuto, per l'anno 1970, per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti titolari di pensione, in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1970 dell'assistenza di malattia ai pensionati della predetta categoria;

Decreta:

Per l'anno 1970 il contributo dovuto dai coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di lire 16 per ogni giornata accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 7 giugno 1965.

Roma, addì 9 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dell'industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica dell'industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica dell'industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 2 dicembre 1969 a favore degli operai dell'industria molitoria e di pastificazione delle provincie di Benevento, Caserta e Napoli è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4821)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 maggio 1970.

Esenzione dalla vaccinazione antiaftosa per i bovini destinati al macello, in importazione dall'Austria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 concernente la disciplina della importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1965;

Considerato che la Repubblica federale d'Austria risulta ufficialmente indenne da afta epizootica a partire dal secondo semestre del 1966;

Tenuto conto che il suddetto Paese confina con la Repubblica italiana;

Ordina:

Art. 1.

L'esenzione dalla vaccinazione antiaftosa prevista al secondo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 viene estesa ai bovini destinati direttamente al macello, originari e provenienti direttamente dall'Austria.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 9 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5053)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1970, registro n. 13, foglio n. 98, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da Groppelli Sofia avverso la sentenza 11 ottobre 1955 della corte di appello di Brescia, con la quale la medesima fu prosciolta per insufficienza di prove dall'imputazione di calunnia continuata.

(4830)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1970 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata:

Schillaci Ventura Guido, residente in Roma dal 5 giugno 1970;

Maggiore Carlo, residente in Roma dal 15 giugno 1970.

(4831)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Acerra

Con decreto provveditoriale n. 3124/SUR, in data 30 aprile 1970, è stato approvato con stralcio (sub-comprensorio B/2) e prescrizioni il piano di zona (comprensorio *A* e sub-comprensorio B/1) del comune di Acerra (Napoli), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4706)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale del torrente Tidone, in comune di Pianello.

Con decreto 2 marzo 1970 n. 864 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale del torrente Tidone in comune di Pianello (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 (mq. 1060) e 9 (mq. 980) della superficie complessiva di mq. 2040 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 gennaio 1962 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4779)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del lago di Cavazzo, siti in comune di Trasaghis.

Con decreto 7 febbraio 1970 n. 860 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze e stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del lago di Cavazzo, siti in comune di Trasaghis (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 particelle 276 parte e 277 parte della superficie complessiva di mq. 28.900 ed indicati nell'estratto catastale rilasciato il 3 maggio 1969 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(4780)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2254 in data 14 maggio 1970 il sig. Ventino Gori è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(4825)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2271 in data 14 maggio 1970 il sig. Enrico Massara è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(4826)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

468° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 6 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 95, con il quale ai signori Mario e Guglielmo Bernabei, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Bernabei », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 16 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 281, con il quale la concessione della miniera di lignite « Santa Barbara », sita in territorio dei comuni di Cavriglia, provincia di Arezzo e di Figline Valdarno, provincia di Firenze, accordata alla « Santa Barbara - Società per l'industria mineraria ed elettrica » Società per azioni, con sede in Firenze, per la durata di anni sessanta decorrenti dal 29 luglio 1961, col decreto ministeriale 15 maggio 1963, è intestata, a decorrere dalla data del 2 luglio 1969, all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Firenze.

Decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 222, con il quale il decreto ministeriale 7 giugno 1937, col quale al comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua termale della sorgente denominata « Bagno di Gavorrano », sita nel territorio del predetto comune, è dichiarato inoperante, con effetto dalla data del 6 febbraio 1970, per sopravvenuto difetto di uno dei suoi elementi essenziali, e cioè del suo oggetto.

Decreto ministeriale 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 387, con il quale le quote di compartecipazione sulla concessione perpetua delle tre sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Aurora », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, spettanti rispettivamente ai contitolari Leandro Formentin fu Antonio e Bruno Formentin di Leandro, sono trasferite ed intestate, a decorrere dalla data del decreto stesso, al signor Tullio Lazzarini, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Per effetto del trasferimento anzidetto la concessione è intestata, ai signori Augusta Formentin fu Gaetano ed al signor Tullio Lazzarini, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1970, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 386, con il quale il decreto ministeriale 17 maggio 1933 relativo alla concessione perpetua della sorgente di acqua minerale gassosa-ferruginosa-alcalina denominata « Sorgente Jeanne Baptiste », sita in località Ponte di Dolonne del comune di Courmayeur, provincia di Aosta, della quale erano titolari la

signora Sidony Tavernier fu Michele, maritata Fontana, dal 17 maggio 1933 e il di lei marito ing. Amsicora Fontana, dal 31 luglio 1945, è dichiarato inefficace, nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo, a decorrere dalla data del 13 febbraio 1970, per difetto di uno degli elementi essenziali, e cioè per mancanza dei requisiti di mineralità dell'acqua della sorgente stessa.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 96, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Argentina », sita in territorio dei comuni di Castelnuovo Calcea, Vinchio e Mombercelli, provincia di Asti, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 28 gennaio 1948 la « Società in accomandita semplice Fonte Argentina di Michele Aspes », è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 19 febbraio 1970 alla « Società in accomandita semplice Fonte Argentina di Enrico Aspes & C. », con sede in Busto Arsizio, provincia di Asti.

Decreto ministeriale 19 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 100, con il quale ai signori Lino, Alceste e Angelo Tulli, rappresentati dal primo, residente in Spoleto, provincia di Perugia, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Premula - Fonte Tullia », del comune di Sellano, provincia di Perugia, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 97, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Mezzavia », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 16 gennaio 1969 la « Libam - Laboratori Industriali Brevetti di Agostino Marchesini » di Giovanni Marchesini, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 5 marzo 1970, alla « Condor S.n.c. di Marchesini Giovanni & C. », con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 12 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 40, con il quale la concessione del giacimento di ferro, manganese, pirite anche cuprifera e solfuri vari, denominata « Poggio Mandrioli », sita in territorio del comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Società Mineraria dell'Argentario S.p.a., con sede in Monte Argentario, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 41, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Canalezze », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, rilasciata originariamente alla Società Anonima Cave Trachite Euganea per la durata di anni venti con decreto ministeriale 10 maggio 1955 e con successivo decreto ministeriale 11 aprile 1959 trasferita ed intestata a parti uguali ai signori Armando Manzolini, Cesare Lunardi ed Enrico Bortolotto, è intestata a decorrere dalla data del 16 marzo 1970 al sig. Enrico Bortolotto, al sig. Alessandro Guariento ed ai signori Aldo Adriano e Amedeo Guariento, tutti rappresentati dal sig. Aldo Guariento, domiciliato elettivamente in Padova.

Decreto ministeriale 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 42, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente dei Rovani », sita in territorio del comune di Piuro, provincia di Sondrio, accordata per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 23 luglio 1959 alla Società Birrificio Spluga S.p.a. e che per effetto della modifica della ragione sociale della predetta Società deve intendersi intestata a decorrere dal 17 aprile 1962 alla Spluga S.p.a. è intestata a decorrere dal 26 giugno 1969 alla Società DE-BI Derivanti Biologici S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 43, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Aurosina » sita in territorio del comune di Piuro, provincia di Sondrio, conferita per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 6 giugno 1966 alla società Spluga S.p.a. è intestata a decorrere dal 26 giugno 1969 alla Società DE-BI - Derivati Biologici - S.p.a., con sede in Milano.

Decreto ministeriale 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 151, con il quale la concessione perpetua delle cinque sorgenti di acqua termo minerale denominata « Meggiorato », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 12 settembre 1956 la Società a r. l. « Stabilimento Termale Albergo Cortesi e Meggiorato », è intestata a decorrere dalla data del 16 marzo 1970, alla Società per azioni « Stabilimento Termale Albergo Cortesi e Meggiorato », con sede in Trieste.

Decreto ministeriale 16 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1970, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 153, con il quale la Società a r. l. « Salus », titolare in base al decreto ministeriale 11 dicembre 1962, della concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Tufara » sita in territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, è dichiarata decaduta dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del 16 marzo 1970.

Decreto del prefetto della provincia di Lucca 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 10 febbraio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Società in accomandita semplice Fonti San Pietro di Giovanni Marcheschi, con sede in Colle di Compito del comune di Capannori, provincia di Lucca, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della facoltà di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « San Piero », ubicata nella località San Pietro, in territorio del comune di Capannori, provincia di Lucca.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 7 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 25 marzo 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Ditta Caserta Antonio e Figli, con sede in Motta San Giovanni-Lazzaro, provincia di Reggio Calabria, è accordata la concessione per lo sfruttamento minerario del giacimento di argilla situato in località Giammassaro (o Giammaria o Pagliarello) di Lazzaro in territorio del comune di Motta San Giovanni, provincia di Reggio Calabria, limitato superficialmente dalle particelle catastali numeri 15, 16, 17, 18, 19 del foglio di mappa n. 5361 del nuovo catasto terreni, intestata alla ditta Giuffrè Antonino fu Gregorio, residente a Reggio Calabria.

La durata della concessione da denominarsi « Giammassaro », è di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Cuneo 18 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 13 aprile 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale la concessione di acqua minerale « San Maurizio », di cui al decreto prefettizio 18 marzo 1959, sita in territorio dei comune di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana, provincia di Cuneo, conferita al sig. Vigna Antonio fu Antonio, residente a Roccaforte Mondovì, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 18 marzo 1969.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 14 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 13 aprile 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 19, con il quale la concessione mineraria di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630° ed argilla per porcellana e terraglia forte denominata « Virauda Cava Grande », sita in territorio dei comuni di Roasio e Lozzolo, provincia di Vercelli, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dalla data dell'8 febbraio 1970, in favore della Società per azioni A.C.D.A.L. - Antiche Cave Delmastro a Lozzolo, con sede a Gattinara, provincia di Vercelli.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 20 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 9 maggio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società per azioni Luigi Di Berardino, con sede in Chieti Scalo, è concessa, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare con i propri lavori di cava, in servizio del proprio stabilimento per la produzione di laterizi, il giacimento di argilla esistente nella località denominata « Madonna della Vittoria », del territorio del comune di Chieti, provincia di Chieti.

(4878)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5051)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4990)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 maggio 1970, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4991)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4992)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1970, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4993)

Autorizzazione al comune di Altavilla Silentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970, il comune di Altavilla Silentina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.364.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4994)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4995)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.484.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4996)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.427.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4997)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4998)

Autorizzazione al comune di Bonarcado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970, il comune di Bonarcado (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4999)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970, il comune di Busachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5000)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.873.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5001)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.822.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5002)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Castroregio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.648.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5003)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.101.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5004)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5005)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.231.545 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5006)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5009)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 68.952.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5018)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di S. Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.607.458 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5019)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di S. Mango d'Aquino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.804.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5017)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.047.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5007)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.334.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5008)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 52.701.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5020)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1970 il comune di S. Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.968.675 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5021)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.245.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5022)

Autorizzazione al comune di Tornata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1970 il comune di Tornata (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.331.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5023)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-3-1970	3-3-1970	4-3-1970	5-3-1970	6-3-1970	7/9-3-1970	10-3-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.987,50	37.987,50	37 987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36 143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	27.237,50	26.768,75	26 768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75
10.03	01,04	Orzo	31.837,50 (*b*)	31.837,50 (*b*)	31 837,50 (*b*)	31.837,50 (*b*)	31.837,50 (*b*)	31.837,50 (*b*)	31.837,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26 468,75 (*b*)	26.937,50 (*b*)	26.937,50 (*b*)	26.937,50 (*b*)	26,937,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	23 556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	24.025,00 (*b*)	24.025,00 (*b*)	23 556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	23.556,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.050,00	2.050,00	2 050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
10.07-B	04	Miglio	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26 268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24 643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.531,25	36.531,25	36 531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25
11.01-B	05	Farine di segala	44.656,25	44.000,00	44 000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	62.075,00	62.075,00	62 562,50	62.562,50	61.831,25	61.831,25	61.831,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.993,75	38.993,75	38 993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11-3-1970	12-3-1970	13-3-1970	14/16-3-1970	17-3-1970	18-3-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)	36.143,75 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75
10.03	01,04	Orzo	31.212,50 (*b*)	31.212,50 (*b*)	30.743,75 (*b*)	30.743,75 (*b*)	30.743,75 (*b*)	30.743,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	26.937,50 (*b*)	27.406,25 (*b*)	27.406,25 (*b*)	27.406,25 (*b*)	27.406,25 (*b*)	27.812,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	23.400,00 (*b*)	23.868,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	22.931,25 (*b*)	23.400,00 (*b*)	23.868,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.050,00	2.050,00	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	24.643,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25
11.01-B	05	Farine di segala	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	61.831,25	61.831,25	62.318,75	62.318,75	62.318,75	62.318,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	19-3-1970	20-3-1970	21/23-3-1970	24-3-1970	25-3-1970	26/31-3-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50	37.987,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.550,00 (*a*)	36.550,00 (*a*)	36.550,00 (*a*)	36.956,25 (*a*)	36.956,25 (*a*)	36.956,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75	26.768,75
10.03	01,04	Orzo	31.212,50 (*b*)	31.212,50 (*b*)	31.212,50 (*b*)	30.275,00 (*b*)	30.275,00 (*b*)	30.743,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.812,50 (*b*)	27.812,50 (*b*)	27.812,50 (*b*)	27.812,50 (*b*)	27.812,50 (*b*)	27.812,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	24.337,50 (*b*)	24.962,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	23.868,75 (*b*)	24.337,50 (*b*)	24.962,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)	26.268,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	25.268,75 (*b*)	26.362,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25	36.531,25
11.01-B	05	Farine di segala	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	62.706,25	62.706,25	62.706,25	63.337,50	63.337,50	63.337,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75	38.993,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11-10-1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9-12-1967, n. 1156; D. M. 7-2-1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° al 31 luglio 1969 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1970 per i prodotti indicati nell'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) alla pag. 431, colonna 5ª, rigo 12° (farine di frumento, compreso quello segalato, prelievo del 24/25 luglio 1969) leggere 40.906,25 anzichè 40.906,35.

(4253)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Ugo Bisacchi, nato a Roma il 18 luglio 1932, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4705)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Kalbatros », già Albatros, con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 29 gennaio 1964, rep. 54866;

2) edilizia « Spartacus », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 4 gennaio 1965, rep. 71516;

3) « Bancaria costruzioni edili », con sede in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 8 febbraio 1964, rep. 40607;

4) « Alleanza produttori e cooperative agricole - A.P.C.A. », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 16 febbraio 1962, rep. 54112;

5) « Piccola pesca », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 18 maggio 1962, rep. 55773;

6) « La Laterna », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 5 maggio 1965, rep. 74332;

7) « Cooperativa agricola Belardinelli », con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 12 maggio 1965, rep. 74534;

8) edilizia « La Quiete », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 25 luglio 1963, rep. 63318;

9) « Cooperativa agricola Valle del Molino », con sede in Agugliano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 7 aprile 1965, rep. 73737;

10) edilizia « Buoni Amici », con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bellano in data 23 agosto 1965, rep. 100861;

11) « Cooperativa agricola Alba », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 18 giugno 1965, rep. 75378;

12) edilizia « Aldo Manuzio », con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 20 aprile 1959, rep. 9613;

13) « Cooperativa agricola progresso di Monteschiavo », con sede in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 21 gennaio 1964, rep. 66236;

14) agricola « Selvatorta », con sede in Monsano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 5 marzo 1964, rep. 66868;

15) agricola « Progresso di Montecarotto », con sede in Montecarotto (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 19 ottobre 1965, rep. 77617;

16) « Cooperativa agricola intercomunale valle del Cesano », con sede in Monterado (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 6 agosto 1965, rep. 76253;

17) « Trasporto facchini di Sassoferrato », con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 13 aprile 1965, rep. 15836/6012;

18) « Cooperativa edilizia impiegati Tesoro e Istituti di credito », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 6 ottobre 1951, rep. 15921/4273;

19) « Cooperativa estrattori costruttori opere stradali affini - C.E.C.O.S.A. », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Alleva in data 30 marzo 1947, rep. 84;

20) « Cooperativa agricola produttori ortofrutticoli - C.A.P.O. », con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 31 gennaio 1964, rep. 40971/11299;

21) « Cooperativa operaia Castoranese - C.O.C. », con sede in Castorano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Neroni in data 2 gennaio 1947, rep. 2469;

22) consumo « Montani », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito De Minicis in data 3 marzo 1945, rep. 5395;

23) edilizia « Leopardi », con sede in Offida (Ascoli Piceno), costituita per rogito Stipa in data 26 maggio 1963, rep. 233;

24) « Centro pastorizzazione latte della Val Tenna e Chienti », con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 17 maggio 1961, rep. 259;

25) « Concordia Adriatica », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 20 marzo 1967, rep. 11696;

26) edilizia « Victoria », con sede in Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 13 settembre 1964, rep. 1173/36;

27) « La Bassetti », con sede in Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 30 agosto 1964, rep. 1086/33;

28) edilizia « Questura di Macerata », con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 26 gennaio 1953, rep. 3610;

29) edilizia « Domus Nostra », con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Massari in data 31 marzo 1956, rep. 1573;

30) edilizia « Unione cooperativa calzolai », con sede in Monte S. Giusto (Macerata), costituita per rogito Cardarelli in data 27 marzo 1958, rep. 7969;

31) agricola « Santa Maria in Selva », con sede in Treia - contrada S. Maria in Selva (Macerata), costituita per rogito Mastronardi in data 9 ottobre 1961, rep. 8099;

32) edilizia « La Casa », con sede in Pergola (Pesaro), costituita per rogito Cavalaglio in data 2 dicembre 1964, rep. 3833.

(4963)

COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile successivo, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 208, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 30 gennaio 1968 dalla ditta Fulchini Vincenzo, avverso provvedimento della Cassa per il Mezzogiorno denegativo di aumento di contributo per la ricostruzione di fabbricato rurale terremotato in provincia di Avellino, è stato, su conforme parere del Consiglio di Stato, respinto perchè infondato.

(4708)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Caggiano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 25 aprile 1970 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, Società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Caggiano (Salerno), in liquidazione coatta, il notaio Carlo Sarno è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a trentasette cattedre universitarie (per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71) su posti riservati a insegnamenti impartiti per incarico da almeno nove anni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con particolare riguardo agli articoli 1 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1970 con il quale sono stati ripartiti fra le varie facoltà universitarie i diciotto ed i diciannove posti di professore di ruolo istituiti e riservati, rispettivamente per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71, a discipline impartite continuativamente per incarico per almeno nove anni, dall'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Viste le richieste di assegnazione dei posti di ruolo per la successiva apertura dei concorsi avanzate dalle facoltà interessate;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti di cui le facoltà hanno proposto l'apertura del concorso e tenuto conto della frequenza dei concorsi espletati negli ultimi nove anni per le materie medesime;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle facoltà appresso indicate:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Diritto agrario, Università di Pisa.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Diritto internazionale, Università di Genova.

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Statistica sociale, Università di Roma.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Antropologia, Università di Genova;
Filologia germanica, Università di Pisa;
Archeologia cristiana, Università di Pisa;
Filosofia della storia, Università di Roma;
Islamistica, Università di Roma;
Paleografia e diplomatica, Università di Milano;
Storia dell'Europa orientale, Università di Roma;
Storia religiosa dell'oriente cristiano, Università di Roma.

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Psicologia dell'età evolutiva, Università di Firenze.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Microbiologia, Università di Catania;
Anatomia topografica, Università di Firenze;
Chimica, Università di Milano;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni, Università di Messina;
Reumatologia, Università di Roma.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Paleontologia, Università di Cagliari;
Fisica nucleare, Università di Genova;
Analisi superiore, Università di Bologna;
Geometria superiore, Università di Ferrara;
Farmacologia, Università di Catania;
Elettrochimica, Università di Firenze;
Chimica con esercitazioni di laboratorio, Università di Cagliari;
Complementi di fisica generale, Università di Padova.

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Impianti industriali chimici con elementi di disegno, Università di Bologna.

FACOLTÀ DI FARMACIA

Chimica bromatologica, Università di Modena.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Strutture aeronautiche, Politecnico di Milano;
Radiochimica e chimica delle radiazioni, Politecnico di Milano;
Impianti elettrici, Politecnico di Torino;
Costruzioni marittime, Università di Bari.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Impianti tecnici, Università di Palermo.

FACOLTÀ DI AGRARIA

Zootecnica speciale, Università di Napoli;
Zoognostica, Università di Bologna.

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Anatomia topografica e chirurgia operativa, Università di Bologna;
Patologia speciale e clinica chirurgica, Università di Parma.

FACOLTÀ DI SCIENZE NAUTICHE

Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, Istituto navale di Napoli.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria, divisione I) entro il 5 agosto 1970.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato 1), e da inviare al Ministero *separatamente dalle pubblicazioni*, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
2) di una copia delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica;
3) di un elenco di tutti i documenti e di altro elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi *dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.*

Entro lo stesso termine del 5 agosto 1970, i candidati devono far pervenire al Ministero una serie completa delle pubblicazioni allegandovi un elenco delle pubblicazioni che vengono effettivamente trasmesse.

I candidati sono, inoltre, tenuti a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (identica a quella inviata al Ministero entro il termine del 5 agosto 1970) con una copia del relativo elenco e una copia del « curriculum ».

Tali pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari, entro e non oltre il 20° giorno dalla data in cui verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'elenco e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi costituite sulla base delle votazioni effettuate dai competenti collegi accademici.

Sui pacchi e sulle casse con cui viene rimessa la serie delle pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse pubblicazioni si riferiscono.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 5 agosto 1970, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 5 settembre 1970.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto gli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 5 agosto 1970, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; né saranno accettate, dopo il termine del 5 agosto 1970, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

I membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, *non potranno, in alcun caso, tener conto di pubblicazioni che non siano state inviate al Ministero entro il termine del 5 agosto 1970 fissato dal bando dei concorsi a cattedre universitarie per gli anni 1969-70 e 1970-71, ovvero di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al citato art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.*

Ogni candidato, nel proprio interesse, e a scanso di ogni responsabilità sia da parte del Ministero che da parte dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui trattasi, dovrà curare che su ciascuna pubblicazione, oltre al nome, cognome e indirizzo, risulti chiaramente l'indicazione del concorso bandito cui si riferisce.

I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici di segreteria della università, del politecnico o dell'istituto di istruzione superiore di appartenenza, la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Il Ministero provvederà a restituire, appena possibile, la serie di pubblicazioni ricevute a suo tempo dai candidati e non sarà responsabile, in alcun modo, delle serie di pubblicazioni trasmesse ai membri delle commissioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno compresi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I) i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6; deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, con l'indicazione della qualifica rivestita e lo stipendio di cui è in godimento, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

(Modello della domanda in carta legale da L. 400) (Fac-simile)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

di non aver riportato condanne penali . . . . (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in unica copia sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in unica copia, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(5173)

Esito del concorso per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per il nuovo edificio delle facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di magistero della Università di Torino.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per il nuovo edificio delle facoltà di giurisprudenza, di lettere e filosofia e di magistero dell'Università di Torino, ha assegnato il primo posto all'elaborato presentato dallo scultore Dante Carpigiani di Bologna.

(4956)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segretari comunali a sedi della classe quarta vacanti nelle provincie della Repubblica.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive provincie i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe quarta:

Agrigento

1) Cianciana
2) San Biagio Platani

Ancona

1) Consorzio Castelplanio e Rosora

Arezzo

1) Pieve S. Stefano
2) Laterina
3) Pratovecchio

Ascoli Piceno

1) Amandola
2) Offida

Avellino

1) Andretta
2) Bisaccia
3) Calabritto
4) Gesualdo
5) Lacedonia
6) Mugnano del Cardinale
7) Vallata

Belluno

1) Santa Giustina

Bergamo

1) Calcio
2) Grumello del Monte
3) Consorzio Mozzanica-Fornovo S. Giovanni
4) Trescore Balneario
5) Treviolo
6) Vertova

Bologna

1) Castiglione dei Pepoli
2) Galliera
3) Malalbergo
4) Marzabotto

Brescia

1) Bagolino
2) Breno
3) Calvisano
4) Cologne
5) Edolo
6) Erbusco

Cagliari

1) Muravera
2) Samassi
3) Villaputzu

Caltanissetta

1) Milena

Campobasso

1) Cercemaggiore
2) Montenero di Bisaccia
3) Riccia

Caserta

1) Calvi Risorta
2) Casapulla
3) Frignano
4) Macerata Campania
5) Orta di Atella
6) Succivo

Catanzaro

1) Casabona
2) Guardavalle
3) Limbadi
4) Soriano Calabro

Chieti

1) Castelfrentano
2) Castiglione Messer Marino
3) Cupello
4) Schiavi d'Abruzzo

Como

1) Turate

Cosenza

1) Spezzano Albanese

Cuneo

1) Benevagienna
2) Revello

Enna

1) Calascibetta
2) Gagliano Castelferrato

Ferrara

1) Iolanda di Savoia
2) Massafiscaglia
3) Vigarano Mainarda

Foggia

1) Ischitella
2) Poggio Imperiale

Forlì

1) Sarsina

Frosinone

1) Arce
2) Castro dei Volsci

Genova

1) Ronco Scrivia

Gorizia

1) San Canzian d'Isonzo

La Spezia

1) Castelnuovo Magra
2) Levanto
3) Varese Ligure

Lecce

1) Corsano
2) Melendugno
3) San Pietro in Lama
4) Salve

Lucca

1) Coreglia Antelminelli
2) Pescaglia
3) Castelnovo Garfagnana

Massa Carrara

1) Licciana Nardi

Matera

1) Accettura

Messina

1) Acquedolci
2) S. Filippo del Mela
3) S. Piero Patti
4) S. Stefano Camastra
5) Saponara

Milano

1) Consorzio Cassina dei Pecchi e Vignate
2) Pozzuolo Martesana

Modena

1) Fanano
2) Montese
3) Polinago

Napoli

1) Forio d'Ischia
2) Barano d'Ischia

Nuoro

1) Desulo
2) Orgosolo

Padova

1) Arzegrande
2) Bagnoli di Sopra
3) Brugine
4) Casale di Scodosia
5) Correzzola
6) Fontaniva
7) Galzignano
8) S. Giorgio delle Pertiche
9) S. Giustina in Colle
10) Solesino

Palermo

1) Alimena
2) Caltavuturo
3) Castellana Sicula
4) Petralia Soprana
5) Alia

Parma

1) Sissa

Perugia

1) Gualdo Cattaneo
2) Valfabbrica

Pescara

1) Popoli

Piacenza

1) Bettola
2) Vernasca
3) Ziano Piacentino

Pordenone

1) Cons. Chions e Pravisdomini
2) Montereale Valcellina
3) S. Giorgio della Richinvelda
4) Sesto al Reghena
5) Zoppola

Potenza

1) Forenza
2) Lagonegro
3) Laurenzana
4) Pescopagano
5) Viggianello

Ragusa

1) Giarratana

Ravenna

1) Casola Val Senio

Reggio Calabria

1) Condofuri
2) Delianuova
3) Palizzi
4) Rizziconi
5) Seminara

Reggio Emilia

1) Boretto
2) Brescello
3) Casina
4) Ciano D'Enza
5) Reggiolo
6) Toano
7) Villa Minozzo

Rieti

1) Antrodoco

Rovigo

1) Castelnuovo Bariano
2) Ceregnano
3) San Martino di Venezze

Salerno

1) Albanella
2) Altavilla Silentina
3) Polla

Sassari

1) Nulvi

Savona

1) Quiliano

Siena

1) Casole d'Elsa
2) Piancastagnaio

Sondrio

1) Prata Camportaccio
2) Teglio

Teramo

1) Cellino Attanasio
2) Valle Castellana

Terni

1) Stroncone

Torino

1) Volpiano

Trento

1) Cles

Treviso

1) Altivole
2) Caerano San Marco
3) Castello di Godego
4) Farra di Soligo
5) Loria
6) Consorzio Mansuè e Portobuffolè
7) Riese Pio X
8) Tarzo
9) Trevignano

Varese

1) Consorzio Cantello e Clivio
2) Consorzio Venegono Superiore e Venegono Inferiore
3) Gerenzano
4) Olgiate Olona

Venezia

1) Campagna Lupia
2) Camponogara
3) Ceggia
4) Consorzio Cinto Caomaggiore e Pramaggiore
5) Fossò
6) Noventa di Piave
7) Salzano

Vercelli

1) Tronzano
2) Serravalle Sesia
3) Tollegno
4) Vallemosso

Verona

1) Veronella

Vicenza

1) Valli del Pasubio
2) Consorzio Fara Vicentino e Salcedo

Viterbo

1) Tuscània

Per il combinato disposto dagli articoli 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 107, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi di seconda classe, titolari di sedi di classe IV o di classe V, anche se in servizio in altre provincie.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire, entro il termine del 30 settembre 1970, i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 400 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre provincie, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca di Italia di L. 1000 (mille), intestato alla prefettura, Divisione S. C., quale tassa di partecipazione al concorso, con la indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'Interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario capo di I classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(4887)

Concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di 2ª classe

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un limite massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3.

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*) del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

7) a 55 *anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione* spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

d) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

e) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 20 luglio 1970.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova e devono, inoltre, dichiarare espressamente:

le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

il luogo e la data di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero.

la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) un certificato attestante il conseguimento della laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, con l'indicazione del punteggio ottenuto nell'esame finale;

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter*, a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella, vedova o nubile, del caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero

quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina; nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137; attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e secondo comma dello art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) mutilato o invalido del lavoro e figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

15) madre, vedova non rimaritata, orfano e sorella, vedova o nubile, di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

17) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: *stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza,* in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1970, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dallo art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti in bollo;

1) diploma di laurea in giurisprudenza, od altra equipollente, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati invalidi per servizio giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati invalidi civili sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I candidati mutilati ed invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario, legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

6) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) *del precedente art.* 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di 2ª classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

stipendio	L.	95.485
assegno mensile, non pensionabile	»	8.000
indennità integrativa speciale	»	21.600
Totale lordo mensile	L.	125.085

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni della classe quinta disponibili alla data del 30 giugno 1971.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Roma, addì 19 maggio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

PROGRAMMA DI ESAME

(Tabella *F* allegata alla legge 17 febbraio 1968, n. 107)

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo.

2) Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.

3) Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

4) Nozioni di diritto civile.

5) Diritto penale (codice penale: libro I, libro II: titoli II e VII).

6) Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

7) Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).

8) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

9) Legislazione sociale.

10) Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

11) Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(4957)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 2 aprile 1970), avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere), nei giorni 22 e 23 giugno 1970, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o italiana, ai fini della partecipazione ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (salone ex Consiglio superiore di sanità), il giorno 24 giugno 1970, alle ore 8,30.

(5042)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di perito in prova nel personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 maggio 1969, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per due periti in prova;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale (sezione chimica).

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i diciotto anni di età e non averne oltrepassato i trentadue. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per

l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio, esperti o assistenti volontari, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono:

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero

dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartegono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore della stazione sperimentale o dal vice direttore e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su un argomento di tecnologia degli olii essenziali.

Prova pratica:

Determinazione quantitativa volumetrica.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di tecnologia e di chimica analitica applicata agli olii essenziali ed ai derivati dagli agrumi. Nozioni sull'ordinamento delle Stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio della stessa. La data della prova orale e della prova pratica sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario, patente).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di cinque ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di quattro ore.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 15 aprile 1970

Il presidente: La Face

(4648)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 347, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

De Angelis prof. Giorgio, ordinario (ex coeff. 800) di chimica analitica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Franconi prof. Cafiero, straordinario (ex coeff. 580) di spettroscopia molecolare nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Cagliari;

Calò prof. Aldo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Milazzo prof. Giulio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dello istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormilè prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Giuliano prof. Raffaele, ordinario (ex coeff. 970) di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Califano prof. Salvatore, ordinario (ex coeff. 700) di spettroscopia molecolare nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze;

Rossi prof. Cesare, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 (quattrocentottantamila) graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: Ripamonti

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1970
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 128

(4833)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 37 Difesa, foglio n. 322, col quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, numero 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di chimico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina, indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1969, è così composta:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato, presidente;

Sartori prof. Guido, ordinario di chimica generale ed inorganica presso l'Università di Roma, membro;

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale presso l'Università di Roma, membro;

Coda dott. Ruggero, ispettore generale, membro;

Ricotta dott. Pasquale, direttore di divisione, membro;

Grazioli Ulderico, tenente colonello G.N., membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

Carducci Agostini Giovanni, capitano A.N., membro aggiunto per la prova di lingua francese;

Bruno Cesare, capitano A.N., membro aggiunto per la prova di lingua tedesca;

Fanigliulo Ferdinando, vice direttore di ragioneria, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 265

(4835)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-3 in data 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa, foglio n. 111, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » qualificato (un posto).

(4979)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

Le prove scritte del concorso per esami a quattrocentoquarantasei posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1968 avranno luogo in Roma e presso le intendenze di Finanza sedi di estrazione di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, nei giorni 20 e 21 luglio 1970, alle ore otto.

(4879)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7472 del 25 luglio 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni della provincia;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Salerno, nonchè dell'ordine provinciale dei medici di Salerno;

Visto il proprio decreto n. 4921 del 6 maggio 1970, con il quale il dott. Alfonso Palladino, medico condotto titolare del comune di Pollica, avendo ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Moles dott. Vito, ispettore generale medico;

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Roccamonte dott. Giosi, primario ospedaliero degli ospedali riuniti del Vallo di Diano con sede in Polla;

Cantalamessa dott. Silvio, primario ospedaliero degli ospedali riuniti di Salerno;

Palladino dott. Alfonso, medico condotto titolare del comune di Pollica.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Gaetano Magliano, consigliere di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Salerno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Salerno, dell'ufficio del medico provinciale di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 8 maggio 1970

Il medico provinciale: GALLO

(4785)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria del concorso al posto di medico igienista del comune di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3152 del 30 luglio 1969, con il quale è stato bandito il concorso ad un posto di medico igienista del comune di Lucca;

Vista la deliberazione n. 62 del 2 febbraio 1970, con la quale si è provveduto, da parte del Comune, alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria presentata dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e sue modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di medico igienista del comune di Lucca:

1. Manfredini dott. Francesco, punti 148,675/200.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 8 maggio 1970

Il medico provinciale: CIANCIULLO

(4881)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.